

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO
UFFICIO ARTIGIANATO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

Approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 6243 del 20.12.1991 protocollo generale n. 151656/278 Rag. 92, modificato dal Commissario con delibera n. 158 del 14/03/92, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/01/2003.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e n. 735 del 29 ottobre 1984, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di fisiokinesiterapia, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente delegato.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione anche temporanee o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.
5. Una impresa artigiana (sia individuale che in forma societaria) può essere titolare di non più di due autorizzazioni per la stessa attività prevista dal presente regolamento a condizione che per ciascun esercizio operi almeno un soggetto in possesso della qualificazione professionale corrispondente e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.
6. Una impresa costituita in forma societaria diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 o non più iscrivibile all'albo delle imprese artigiane può essere titolare di non più di due autorizzazioni per la stessa attività prevista dal presente regolamento, a condizione che per ciascun esercizio sia presente un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale corrispondente che dovrà avere la responsabilità dei procedimenti tecnici.
7. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, della durata non superiore a sessanta giorni, in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6 ed in deroga alle distanze minime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali e dei requisiti igienico- sanitari.

Articolo 3 - Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali, e per il numero massimo di addetti.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbieri, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990 ed attività sanitarie.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana e nei casi previsti dall'art. 5 comma terzo della legge n. 443/1985;
 - il numero di addetti come definiti dall'art. 25 comma 6.
5. *(cancellato)*

Articolo 4 - Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai presenti artt. 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A) Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;
 - B) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna comprendente:
 - taglio di capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
 - C) Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolarmente dalla l.r. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Articolo 5 - Attività svolte presso l'abitazione e presso convivenze

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le

- disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni per le attività che si svolgono presso convivenze, (caserme, ospedali, case di cura, case di riposo, colonie, alberghi, complessi ricettivi all'aperto, stazioni ferroviarie e di servizio in autostrada, portuali, aeroportuali), ad uso esclusivo di coloro che usufruiscono delle strutture e servizi delle predette e a condizione che il locale non abbia l'accesso diretto alla pubblica via, non sono subordinate alle distanze minime. Il periodo di attività non potrà superare quello della attività principale in cui sono inserite.

Articolo 6 - Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

Articolo 7 - Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale, è costituita ai sensi delle leggi n. 161/63 e 1/90 L.R. 29.11.1991 n. 29 con ordinanza sindacale ed è rinnovata ad ogni rielezione del Consiglio Comunale;
2. La commissione deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento nonché annualmente entro il mese di aprile per l'approvazione delle tabelle concernenti le distanze minime di cui al successivo art. 25.
3. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. *(cancellato)*
5. *(cancellato)*
6. La commissione deve essere convocata su richiesta di almeno due dei suoi componenti per l'esame di argomenti ritenuti utili ai fini di una corretta gestione dello specifico comparto delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Funzionamento della commissione consultiva comunale

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita nei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il sindaco provvede alla sostituzione su designazione dell'organizzazione cui apparteneva.
4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal suo presidente a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione ed è contemporaneamente affisso all'albo pretorio del Comune e all'albo dell'ufficio.

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 9 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione relativa a:
 1. requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 2. requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale, ovvero al soggetto di cui al comma 5 dell'art. 2, ad almeno uno dei soci partecipanti alle attività oggetto del presente regolamento nel caso di società tenuta all'iscrizione all'AIA ovvero il direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
 - b) *(eliminata)*
 - c) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in locazione, od altro diritto d'uso, i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);
 - d) copia del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione, dei soci od altri soggetti partecipanti all'attività oggetto del presente regolamento e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane.
Il documento indicato alla lettera d) sarà richiesto prima del rilascio dell'autorizzazione nel caso di rilascio di nuova autorizzazione mentre dovrà essere allegato all'istanza in caso di modifica di titolarità.
La domanda presentata incompleta o sprovvista di taluno degli allegati deve essere regolarizzata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta degli elementi integrativi, a pena di decadenza.
3. La stessa procedura vale per coloro che intendono ottenere variazioni dell'autorizzazione.
4. La società non iscrivibile all'albo imprese artigiane dovrà allegare all'istanza apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico resa dal direttore tecnico d'azienda designato.

Articolo 10 - Rilascio dell'autorizzazione

1. I tempi istruttori del procedimento di rilascio/diniego e/o variazione dell'autorizzazione sono fissati in giorni 30. Nel termine di cui sopra l'amministrazione comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
Tali termini si intendono strettamente riferiti agli adempimenti di competenza dell'ufficio istruente e non ai tempi necessari per le verifiche igienico- sanitarie.
Restano confermati i termini massimi stabiliti dalle leggi che regolano l'attività di barbieri e parrucchiere e quella di estetista.
2. Per i pareri i cui termini sono espressamente fissati dalle leggi suddette, vale quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Per i pareri di altri uffici dell'amministrazione comunale il termine è di trenta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, 4° comma della legge 241/90.
3. In ogni caso, prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione informerà l'interessato delle intervenute esigenze istruttorie, ovvero delle motivazioni del mancato rispetto della scadenza.
4. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente riportando l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) *(eliminata)*
 - d) Settore Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS;
 - e) Ufficio Edilizia Privata del comune;
 - f) Sezione di Polizia Municipale del luogo.

Articolo 11 - Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 1/90.

Articolo 12 - Inizio dell'attività

1. Entro 90 giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma dell'art. 10, il titolare deve iniziare l'attività, salvo proroga previa documentata richiesta. La mancata osservanza di quanto sopra prescritto comporta la decadenza dell'autorizzazione.
2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve risultare iscritto ed attivo entro 180 giorni

dall'inizio dell'attività all'albo delle imprese artigiane o entro 60 giorni dall'inizio dell'attività al Registro Imprese per le imprese non artigiane, con possibilità di proroga motivata.

Articolo 13 - Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al sindaco per le verifiche di legge e per l'eventuale integrazione dell'autorizzazione.
2. Il sindaco, sentita l'Azienda ULSS per quanto di competenza, prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato nel termine di novanta giorni. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni, il sindaco ne vieta l'attuazione.
3. *(cancellato)*
4. La variazione sull'autorizzazione del nominativo del direttore/ice dell'azienda deve essere richiesto dal titolare, che è tenuto a produrre la documentazione relativa ai requisiti professionali del nuovo nominativo ed ottenere l'annotazione nell'autorizzazione dell'avvenuta sostituzione per poter continuare l'attività. La temporanea assenza del direttore/ice per ferie e/o malattia non comporta l'interruzione dell'attività ove venga data preventiva comunicazione all'ufficio competente di nominativo di persona avente pari qualifica professionale, che temporaneamente ne fa le veci.
5. In caso di violazione l'attività verrà sospesa sino alla presentazione di quanto sopra, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 27 del presente regolamento.
6. Ogni aumento al numero massimo degli addetti, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente richiesto al sindaco per le verifiche di legge. Il sindaco, sentita l'Azienda ULSS per quanto di competenza, autorizza la modifica dandone comunicazione all'interessato nel termine di trenta giorni.
7. Ogni diminuzione al numero massimo degli addetti, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere comunicata al sindaco il quale ne prende atto sull'autorizzazione.

Articolo 14 - Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta e sino a novanta giorni deve essere comunicata preventivamente al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Sindaco nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l'uso del locale nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su conforme parere dell'Azienda ULSS competente.
 - d) per gravi motivi, adeguatamente documentati, che impediscano l'esercizio dell'attività.
3. La mancanza della persona qualificata impedisce lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata una assenza continua superiore a 90 giorni l'autorizzazione s'intenderà decaduta.
4. Il sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.

Articolo 15 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa.

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve restituire al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi

decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'esercizio sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e la domanda sia stata presentata entro 180 giorni dalla data dell'atto di trasferimento o di acquisto del titolo in caso di morte; nella richiesta di subentro vanno allegati i documenti di cui alla lettera D), 2° comma, dell'art. 9.
3. Il subentrante non già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Articolo 16 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al sindaco osservando le norme del presente regolamento, allegando quanto contenuto alla lettera c), 2° comma, dell'art. 9.
2. Ai fini del calcolo della distanza minima è consentito il trasferimento in deroga alle disposizioni previste dall'art. 25 purché con il trasferimento sia rispettata una distanza minima (eventualmente arrotondata per difetto) dagli esercizi della stessa tipologia, riferita al locale di destinazione:
 - a) non inferiore al 10% della distanza minima di cui al citato art. 25 a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona e che l'attività da trasferire sia stata esercitata, nel locale di provenienza, ininterrottamente per almeno 5 anni;
 - b) non inferiore al 80% della distanza minima di cui al citato art. 25 a condizione che il trasferimento avvenga tra zone diverse e che l'attività da trasferire sia stata esercitata, nel locale di provenienza, ininterrottamente per almeno 5 anni;
3. Nei casi previsti dalle lettere b e c dell'art. 14 o per sfratto esecutivo (escluso il caso di morosità), o per l'impossibilità di adeguare i locali ai parametri indicati dall'art. 19 su conforme parere dell'Azienda ULSS, il sindaco può consentire il trasferimento temporaneo, o definitivo, dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando alle norme sulle distanze tra esercizi, purché non inseriti nel medesimo stabile o a muro di attività dello stesso tipo; per il trasferimento definitivo va rispettato quanto previsto al precedente comma 2.
4. E' autorizzabile il trasferimento di sede dell'esercizio all'interno di un cerchio con raggio pari al 10% della distanza minima di cui al citato art. 25 e avente il centro nella localizzazione dell'esercizio da trasferire, purché l'attività da trasferire sia stata esercitata, nel locale di provenienza, ininterrottamente per almeno 5 anni.

Articolo 17 - Ricorso

1. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III
NORME IGIENICO- SANITARIE

Articolo 18 - Accertamenti igienico- sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico- sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'Azienda ULSS territorialmente competente.
2. La permanenza dell'idoneità igienico- sanitaria dei locali è, di norma, verificata ogni tre anni.

Articolo 19 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui al presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a1) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70 fino a 5 addetti;
 - a2) nel Centro Storico, nelle isole dell'estuario, e frazioni di S. Nicolò e Malamocco, Lido escluso, tale altezza può arrivare a m. 2,50 purché gli ambienti rispettino i requisiti prescritti per i locali d'abitazione;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza ed ambiente;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni delle vigenti normative in materia;
 - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente potabile;
 - g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti- bagno;
 - h) essere dotati di recipienti di plastica o metallo con coperchio e contenitore a perdere per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani.

L'Azienda ULSS competente, qualora si verificano situazioni non previste nei commi precedenti, può prescrivere diverse o particolari condizioni.

Articolo 20 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola, per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di

- apparecchi dotati di certificazione di idoneità;
- c) la biancheria usata deve essere depositata in idoneo contenitore lavabile e disinfettabile.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 21 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti in tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del r.d. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.
5. *(cancellato)*

Articolo 22 - Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valida certificazione medica di idoneità all'attività svolta rilasciata dal competente settore igiene pubblica dell'Azienda ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Articolo 23 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del

- negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
 4. Per documentare motivazioni il sindaco può concedere riduzioni temporanee dell'orario di esercizio.

Articolo 24 - Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 25 - Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla radice quadrata della relazione numerica sotto riportata.

$$\begin{array}{r}
 \text{Superficie in mq.} \\
 \text{-----} \\
 \text{DISTANZA MINIMA} \\
 \begin{array}{cc}
 \text{n. residenti} & \text{n. addetti} \\
 \text{-----} & \text{-----} \\
 \text{n. residenti per addetti} & \text{n. residenti in attività}
 \end{array}
 \end{array}
 =$$

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area presa in esame, così come riportata nell'allegata tabella A, nella quale la stessa viene correlata ai quartieri.
3. Con riferimento all'area Centro Storico, Lido e Centro Mestre, il numero dei residenti è incrementato del 5% al fine di considerare l'effetto di attrazione dallo stesso esercitato.
4. La popolazione residente viene ulteriormente incrementata del 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo per le aree Centro Storico, Giudecca, Lido, Burano.
5. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
 - Venezia Centro Storico ed Isole**
 - un addetto ogni 850 residenti per l'attività di barbiere;
 - un addetto ogni 250 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - un addetto ogni 1000 residenti per l'attività di estetista.
 - Terraferma**
 - un addetto ogni 850 residenti per l'attività di barbiere;
 - un addetto ogni 150 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - un addetto ogni 600 residenti per l'attività di estetista.
6. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
7. La distanza tra esercizi è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, tenendo conto dei passaggi pedonali esistenti sulle strade secondo le norme del Codice della Strada.
8. Ai fini delle distanze minime nel caso di zone contigue si calcherà il valore medio delle due distanze.
9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
10. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 30 aprile di ogni anno e si

applica alle domande presentate dopo il 31 marzo. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 26 - Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27 - Sanzioni

1. Violazioni alle norme del presente regolamento, comportano le seguenti sanzioni amministrative applicate con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689:
 - a) da € 15,00 a € 154,00 per le violazioni alle seguenti norme:
 - art. 11 comma I e II;
 - art. 12;
 - art. 13 I e VI comma;
 - art. 15 I comma;
 - art. 19, punto h;
 - art. 20 I comma lettera c) e II comma;
 - art. 21;
 - b) da € 20,00 a € 206,00 per le seguenti violazioni:
 - art. 13 commi 2, e 5;
 - artt. 14, 22, 23 e 24;
 - c) da € 51,00 a € 516,00 per le seguenti violazioni:
 - art. 5, II comma;
 - art. 20 I comma lettere a) e b);
 - d) da € 77,00 a € 516,00 per le seguenti violazioni:
 - art. 6 punto d);
 - art. 13 comma IV;
 - art. 15 comma IV;
 - art. 16 comma I;
 - e) da € 103,00 a € 516,00 per violazioni all'art. 22, I comma;
 - f) da € 25,00 a € 516,00 per tutte le altre violazioni.

Per l'esercizio dell'attività di estetista, come previsto dall'art. 12 della legge 4.01.1990, n. 1, nonché per barbieri e parrucchiere per uomo e donna si applicano le seguenti sanzioni:

- da € 516,00 a € 2582,00 per l'esercizio dell'attività senza il possesso dei requisiti;
- da € 2582,00 a € 15493,00 per l'esercizio dell'attività senza il possesso della prescritta autorizzazione comunale;

2. Oltre alle suddette sono applicate le seguenti sanzioni:

- a) la decadenza dell'autorizzazione nei casi in cui:
 - l'attività venga sospesa e nei termini motivati nel provvedimento di sospensione non sia ottemperato alle prescrizioni in esso contenute;

- l'attività non venga esercitata per un periodo continuativo superiore ai tre mesi fatto salvo quanto disposto all'art. 14, secondo comma;
- b) la revoca dell'autorizzazione:
 - qualora il titolare dell'autorizzazione venga a perdere uno qualsiasi dei requisiti previsti per il rilascio della stessa;
- c) la sospensione temporanea dell'autorizzazione, qualora venga riscontrato la non ottemperanza alle norme del presente regolamento fino al ripristino delle condizioni che consentano l'esercizio dell'attività.

Articolo 28 - Attività abusive

1. Il sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura del locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Deroga alle disposizioni igieniche

1. Le attività esistenti non sono obbligate ad adeguare i locali ai requisiti igienici di cui all'art. 19, 2° comma, lettera g). Tale deroga non vale per le attività di estetista derivanti da conversione da piccola estetica di cui ai successivi articoli 30 e 31 in caso di primo subingresso.

Articolo 30 - Conversione delle autorizzazioni di estetista

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività di estetista congiuntamente ad altra tipologia, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, regolarmente al successivo art. 31, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza per la conversione d'ufficio della precedente autorizzazione in due distinte in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Articolo 31 - Autorizzazioni di estetista limitato o di piccola estetica

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista limitato oppure per attività parziali, devono presentare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, apposita istanza di conversione in estetista della precedente autorizzazione.
Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta il sindaco provvede, sentita la commissione indicata all'art. 7 della l.r. n. 29/91, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi, o diverso termine qualora ci sia un ritardo nella conclusione dei corsi regionali di formazione, per i seguenti adeguamenti:
 - a) sia dimostrato il possesso del requisito professionale di estetista;
 - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai

- sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto al successivo comma del presente articolo.
2. Le conversioni sono concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera g) e dell'art. 25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.
 3. L'assegnazione della nuova tipologia viene stabilita dal sindaco, sentita la commissione prevista all'art. 7 della l.r. n. 29/1991 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 29/1991.

Articolo 32 - Abrogazione norme precedenti

1. E' abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1554 del 09.10.1989, modificata con deliberazione n. 2577 del 30.01.1990.

